



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

E-mail: gpetrelli.2@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO

- Per procure provenienti dall'estero si intendono quelle ricevute o autenticate da un notaio o dall'autorità consolare di uno Stato estero. Non sono procure estere quelle ricevute o autenticate dal Consolo italiano.

- Accade spesso che le procure consolari presentino dei vizi di forma, per la mancata osservanza delle prescrizioni di legge sulla redazione degli atti pubblici, che trovano applicazione anche agli atti consolari. E' quindi necessario verificare con attenzione che siano state rispettate le disposizioni della legge notarile (menzioni relative all'accertamento dell'identità personale, della lettura dell'atto ed allegati, ecc.).

- Presupposti per l'utilizzo di procure redatte all'estero sono i seguenti:

1) - Traduzione in lingua italiana della procura, asseverata da un traduttore ufficiale, o dal Consolato italiano, o dallo stesso notaio che ha ricevuto la procura, oppure, infine, dal notaio che riceve l'atto cui va allegata la procura, se conosce la lingua straniera. Anche la "apostille" (di cui *infra*) deve essere tradotta.

2) - Legalizzazione della procura da parte del Consolato italiano all'estero.

N.B.:

- per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri, con cui esiste apposita convenzione (convenzione dell'Aja del 1961), la legalizzazione e' sostituita dalla "apostille", apposta (generalmente in lingua francese) dalla stessa Autorita' estera. Così, per esempio, per la Svizzera.

- per gli atti provenienti da alcuni Stati esteri (es., Germania, Francia), vi e' l'esenzione totale sia da legalizzazione che da "apostille". In tale ultimo caso, è opportuno citare nell'atto la legge di ratifica della convenzione che esenta dalla legalizzazione.

3) - Deposito della procura estera nella raccolta degli atti di un notaio italiano, o di un archivio notarile, con apposito verbale di deposito.

Tale deposito non e' necessario se l'atto cui va allegata la procura e' un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata conservata nella raccolta del notaio autenticante.